ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO
AMANDOLA-MONTEFORTINO
SANTA VITTORIA IN MATENANO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
- SCUOLA SECONDARIA -

La buona condotta non è il risultato della paura di una sanzione,
ma la consapevolezza che ogni gesto costruisce la comunità in cui viviamo.

Approvato dal Collegio Docenti in data 09/09/2026
e dal Commissario Straordinario in data 15/10/2026

SOMMARIO

Titolo I - Contesto ed Ambito d'Applicazione ***4***
1. Riferimenti e Contesto 4
2. Ambito d'applicazione 4

Titolo II - Spirito e Finalità ***4***
3. Spirito del Regolamento 4
4. Finalità educativa 4

Titolo III - Dei Comportamenti Positivi e delle Note di Merito ***4***
5. Inquadramento 4
6. Comportamenti Virtuosi e Note di Merito 5
7. Effetti delle note di merito 5

Titolo IV - Regole Generali di applicazione delle sanzioni disciplinari ***5***
8. Accertamento delle mancanze disciplinari 5
9. Responsabilità personale 5
10. Motivazione 5
11. Proporzionalità e contesto 5
12. Libertà d'Espressione 5
13. Dialogo e Riflessione Metacognitivi tra studenti e docenti. 6
14. Ravvedimento precedente all'irrogazione della sanzione 6
15. Effetti delle sanzioni disciplinari 6
17. Comportamento dello studente in pendenza di sanzione e successivo 6
18. Risarcimento del danno 6

Titolo V - Diritti e doveri degli studenti ***6***
19. Rinvio 6

Titolo VI - Delle specifiche sanzioni e delle procedure ***7***

Capo I - Delle specifiche sanzioni e la relativa competenza **7**
20. Richiamo Verbale 7
21. Nota disciplinare 7
22. Allontanamento dalle lezioni (fino a 15 giorni) 7
23. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. 8
24. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico 8
25. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 9
26. Sanzione accessoria: Esclusione da uscite e viaggi d'istruzione 9

Regole procedurali **9**
27. Diritto al Contraddittorio 9
28. Competenza generale del DS e segnalazioni del Personale non Docente 9
29. Esecutività 9
30. Attività di cittadinanza attiva e solidale 9
31. Fascicolo personale e privacy 10

Titolo VII – dei Comportamenti scorretti e delle relative sanzioni ***10***

Capo I - Dei comportamenti non adeguati al contesto scolastico **10**
32. Puntualità negli spostamenti 10
33. Puntualità nella riconsegna della documentazione (solo SS2) 10
34. Materiale didattico 11
35. Materiale non attinente all'attività didattica 11
36. Comportamenti lesivi della fede pubblica e del corretto esercizio della valutazione 11
37. Abbigliamento e decoro – Versione alternativa 11
38. Uso non autorizzato del telefono 12
38bis. Uso del telefono durante uscite didattiche o viaggi d'istruzione 12
39. Comportamento inadeguato al contesto scolastico – Disturbo delle lezioni o della serenità dell'ambiente o delle persone 13
40. Danneggiamenti colposi patrimonio scolastico o di terzi 13

41. Mancato rispetto delle norme di sicurezza o basilari regole di cautela 14
42. Omissione di solidarietà. 14

Capo II – Dei comportamenti dolosi lesivi del patrimonio o della persona (con l'esclusione del personale scolastico) 15
43. Danneggiamenti dolosi del patrimonio scolastico o di terzi 15
44. Furto di Beni 15
45. Mancanza di rispetto verbali o di atteggiamento nei confronti di altri studenti o di terzi (non personale della scuola) 16
46. Cyberbullismo 16
47. Violenza fisica nei confronti di studenti o terzi (non personale della scuola). 17
48. Bullismo 17

Capo III – Dei comportamenti offensivi verso il personale della scuola 18
49. Mancanza di rispetto verbali, di atteggiamento, pregiudizi patrimoniali, nei confronti del personale della scuola 18
50. Violenza fisica nei confronti del personale della scuola 18

Titolo VIII – Della recidiva 19
51. Recidiva 19
52. Recidiva di violazioni lievi o lievissime. 19
53. Calcolo della recidiva. 19
54. Valore delle note disciplinari ai fini della recidiva. 19
55. Valore degli allontanamenti ai fini della recidiva. 19
56. Cumulo di sanzioni: allontanamenti per specifiche gravi violazioni e allontanamenti per recidive. 20

Titolo IX - Impugnazioni e Regolamento dell'Organo di Garanzia 20
57. Impugnazioni 20
58. Organo di Garanzia - Funzioni 20
59. Organo di Garanzia composizione 20
60. Elezione della componente genitoriale e studentesca 20
61. Operatività della supplenza e surroga 20
62. Procedimento 21
63. Impugnazione delle decisioni dell'Organo di Garanzia e sul presente regolamento 21

TITOLO I ‗ CONTESTO ED AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Riferimenti e Contesto

Il presente Regolamento di Disciplina è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e formulato nel rispetto predetta fonte, come modificata da ultimo dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Esso definisce, insieme al Regolamento d'Istituto, lo spirito educativo della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, il procedimento da seguire, le impugnazioni ed il funzionamento dell'Organo di Garanzia**.**

2. Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica momenti dell'attività scolastica, per l'intero periodo di permanenza giornaliera di ciascun alunno a scuola; si applica altresì a tutte le attività scolastiche, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Per le ipotesi espressamente previste può giungere ad applicarsi anche oltre i confini del tempo scuola.

Per le infrazioni commesse durante le prove di esame le sanzioni sono inflitte dalla commissione di esame e si applicano anche ai candidati esterni.

TITOLO II ‗ SPIRITO E FINALITÀ

3. Spirito del Regolamento

La Scuola è un luogo di formazione e di crescita, dove lo studio, il dialogo e l'esperienza sociale si intrecciano per far emergere il potenziale di ciascuno. Essa è una comunità educante e *deve* fondare la propria azione sulla qualità delle relazioni, sul rispetto reciproco e sulla piena consapevolezza dei diritti e dei doveri di ognuno.

L'Istituto Omnicomprensivo di Amandola promuove la libertà di espressione, la solidarietà e la responsabilità personale, nella convinzione che solo un comportamento corretto e consapevole permetta a ciascuno di realizzare pienamente la propria persona e di contribuire al bene comune.

Fedele ai valori democratici e costituzionali, l'Istituto assume, insieme alle famiglie, la **missione** educativa di **formare cittadini *consapevoli* e dotati di *libero e critico pensiero***. Sa che **solo attraverso il rispetto delle regole e la pratica quotidiana della solidarietà e della condivisione si costruisce una comunità scolastica giusta,** e da qui si **gettano le basi per il progresso della società.**

Immaginiamo un mondo in cui uscire la sera non significhi temere il prossimo, ma affrontare la vita con consapevolezza e fiducia. Un mondo in cui le persone si salutano, si ascoltano e si accolgono a vicenda, anche tra sconosciuti, perché hanno imparato a riconoscere il valore della correttezza, del rispetto e della solidarietà. La scuola e la famiglia sono i luoghi in cui questo atteggiamento nasce e si coltiva: il comportamento responsabile e solidale degli studenti oggi, diventa la forza di una comunità migliore domani.

4. Finalità educativa

Conformemente allo spirito del Regolamento, l'Istituto riconosce che anche di fronte a comportamenti non conformi ai doveri scolastici, la finalità principale non è la punizione, ma la crescita dello studente attraverso il potenziamento del senso civico, la consapevolezza dei propri diritti e doveri e la comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.

Le inadempienze e le trasgressioni vengono quindi interpretate come segnali di una consapevolezza ancora incompleta, e per questo richiedono un intervento educativo tempestivo e mirato da parte dei docenti, volto a rimuovere le cause del comportamento scorretto.

TITOLO III ‗ DEI COMPORTAMENTI POSITIVI E DELLE NOTE DI MERITO

5. Inquadramento

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto, in linea con la sua missione educativa, non si apre con l'elenco delle sanzioni, ma con il riconoscimento e la promozione dei comportamenti virtuosi, nella convinzione che l'educazione al rispetto e alla responsabilità nasca prima di tutto dal valore del buon esempio.

In coerenza con i principi educativi e valoriali che ispirano l'Istituto Omnicomprensivo di Amandola, la scuola riconosce e valorizza i comportamenti positivi degli studenti come parte integrante del percorso formativo e di crescita personale.

6. Comportamenti Virtuosi e Note di Merito

I comportamenti corretti, responsabili e solidali costituiscono espressione concreta del rispetto delle regole e della consapevolezza del proprio ruolo nella comunità scolastica. Per tale ragione, gli studenti che si distinguono per impegno, correttezza e senso civico possono ricevere note di merito, le quali rappresentano un riconoscimento formale e contribuiscono positivamente alla valutazione del voto di comportamento.

Le note di merito possono essere attribuite in seguito a singoli comportamenti meritevoli, o dopo un periodo di osservazione in cui il docente rilevi un insieme coerente e costante di atteggiamenti positivi:

- quando lo studente, in modo spontaneo, manifesta particolare serietà, responsabilità o rispetto nei confronti delle persone e dell'ambiente scolastico;
- quando dimostra atteggiamenti solidali verso compagni o altri membri della comunità scolastica, in particolare di fronte a situazioni di difficoltà.

7. Effetti delle note di merito

Le note di merito, oltre a valorizzare la condotta individuale, possono contribuire a bilanciare eventuali annotazioni disciplinari o a favorire un percorso di riflessione e miglioramento del comportamento che vanno discusse, caso per caso, all'interno del Consiglio di Classe.

TITOLO IV – REGOLE GENERALI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

8. Accertamento delle mancanze disciplinari

Le mancanze disciplinari devono essere accertate con precisione e obiettività; il rigore dell'accertamento sarà crescente in base alla gravità della sanzione.

In particolare le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi *circostanziati* e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

9. Responsabilità personale

La responsabilità è personale; sono escluse le ipotesi di responsabilità oggettiva, o meramente collettiva; tuttavia, visto lo spirito del presente regolamento e l'idea per cui si vuole perseguire una maggiore solidarietà, anche un comportamento omissivo o gravemente non collaborativo, può costituire mancanza disciplinare come esplicitato nel presente regolamento.

10. Motivazione

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.[1]

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico[2]

11. Proporzionalità e contesto

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione, all'età ed agli eventuali bisogni educativi speciali dello studente e fedeli allo spirito del presente regolamento.

12. Libertà d'Espressione

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

[1] In tal senso nota Miur 2008/3602.
[2] In tal senso si veda la nota Miur 2008/3602.

13. Dialogo e Riflessione Metacognitivi tra studenti e docenti.

Indipendentemente dalla gravità dell'episodio, ogni docente ha il dovere primario di intervenire di fronte a un comportamento scorretto, richiamando l'alunno al rispetto delle regole e *dialogando con lui per comprendere e far emergere le motivazioni del suo atteggiamento* e per favorire la comprensione del motivo dell'errore.

Non può esistere miglioramento autentico se lo studente non comprende il senso delle regole e il valore del rispetto verso gli altri*: **solo la consapevolezza genera il cambiamento***.

Per i comportamenti scorretti lievi o per le prime avvisaglie di atteggiamenti non corretti, è facoltà del docente limitarsi al richiamo verbale accompagnato da una spiegazione chiara e costruttiva del comportamento errato, quale primo passo nel percorso educativo verso la responsabilità.

14. Ravvedimento precedente all'irrogazione della sanzione

Lo studente che, dopo aver posto in essere un comportamento scorretto, mostri ravvedimento, ad esempio tramite auto denuncia, o prodigandosi per eliminare le conseguenze dannose, potrà giovare di una riduzione della sanzione, commisurata alle condizioni in cui il fatto è avvenuto – e della possibilità che la sanzione non venga applicata.

15. Effetti delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari incidono sul voto di comportamento e, nei casi più gravi, possono comportare la non ammissione all'anno successivo o l'esclusione dall'esame di stato.

In nessun caso incidono sulla valutazione delle discipline, ma sul solo voto di comportamento, in base alla gravità delle stesse.

16. Graduazione delle violazioni.

Il presente regolamento, nel Titolo VII, classifica i comportamenti scorretti, ordinandoli in base alla gravità, con lo scopo, da un lato, di comminare la sanzione più adeguata e, dall'altro, di evidenziare quelle situazioni che possono influire, più o meno pesantemente, sull'attribuzione del voto di comportamento, finanche – in caso di violazioni gravi e reiterate o per i casi espressamente previsti dalla legge – comportare la non ammissione all'anno successivo.[3]

Posto quanto sopra, salvo diversa disposizione motivata dal bene giuridico tutelato, vengono distinte:

- *violazioni lievissime*, *violazioni lievi* a cui di regola fa seguito il rimprovero verbale;
- *violazioni* e *violazioni rilevanti*, a cui di regola fa seguito la nota disciplinare;
- *violazioni gravi* e *violazioni gravissime* a cui di regola fa seguito l'allontanamento.

Laddove nelle descrizioni delle violazioni vengano individuati specifici fatti, questi si considerano enucleati sempre e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.

17. Comportamento dello studente in pendenza di sanzione e successivo

Il comportamento dello studente durante l'espletamento della sanzione, così come quello successivo al pieno rientro in classe verrà valutato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

18. Risarcimento del danno

In base alle ordinarie regole di diritto civile, ogni comportamento – doloso o colposo – che provochi danni a oggetti o soggetti obbliga l'autore – o la di lui famiglia – al risarcimento dei danni.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

19. Rinvio

In merito ai diritti ed ai doveri degli studenti si rinvia a quanto disposto nel Regolamento d'Istituto ed alle circolari della Dirigenza all'uopo pubblicate.

[3] Si veda l'art. 7 c.2 D.P.R. 122/2009, come novellato nel 2025.

TITOLO VI – DELLE SPECIFICHE SANZIONI E DELLE PROCEDURE

Capo I - Delle specifiche sanzioni e la relativa competenza

20. Richiamo Verbale

Non si tratta di una vera e propria sanzione disciplinare che incide immediatamente sul voto di comportamento, ma di una segnalazione da parte del docente in merito a un comportamento scorretto dello studente.

Il richiamo è accompagnato dalla spiegazione delle motivazioni che lo hanno determinato, dalla descrizione del comportamento inadeguato e, ove opportuno, dall'ascolto dello studente riguardo alle ragioni che hanno portato a tale condotta, al fine di favorire una riflessione metacognitiva.

21. Nota disciplinare

Si tratta di una sanzione non espressamente prevista dalla normativa di rango primario o secondario, ma istituita nell'ambito dell'autonomia riconosciuta al presente Istituto.

Essa consiste nell'annotazione, da parte del docente, del comportamento scorretto dello studente sul registro elettronico e costituisce, al contempo, comunicazione alla famiglia della situazione verificatasi.

Salvo casi di impossibilità, il richiamo è accompagnato dalla spiegazione delle motivazioni che lo hanno determinato, dalla descrizione del comportamento inadeguato, dall'ascolto dello studente circa le ragioni che hanno portato a tale condotta, al fine di promuovere una riflessione metacognitiva.

22. Allontanamento dalle lezioni (fino a 15 giorni)

Sono adottate dal consiglio di classe[4], sono disposte per periodi non superiori ai quindici giorni[5] in cui deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe[6][7].

Si distingue tra:

a) Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni.
   Con l'irrogazione di questa sanzione il C.d.C. delibera, con adeguata motivazione, un'attività di approfondimento, da svolgersi presso l'istituzione scolastica, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.[8]

b) Allontanamento dello studente dalle lezioni da 3 a 15 giorni.
   Con l'irrogazione di questa sanzione il C.d.C. delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.[9]

Le attività di cui al primo periodo, curate dal Referente d'Istituto, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti[10].

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

---

[4] Le sanzioni che comportano **allontanamento dalle lezioni** sono adottate dal **consiglio di classe**. (art. 4 c. 6 D.P.R. 249/1998)

[5] Il temporaneo **allontanamento dello studente dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni** (art. 4 c. 7 D.P.R. 249/1998)

[6] Nei periodi di allontanamento **non superiori a quindici giorni** deve essere **previsto un rapporto** tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4 c. 8 D.P.R. 249/1998)

[7] La Nota Miur del 2008, riferita alla normativa previgente alla riforma del 20025, per le "**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** (Art. 4 - Comma 8)" disponeva che "Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto **in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari** derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98".

[8] Nel periodo di **allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica**. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo. (art. 4 c. 8bis D.P.R. 249/1998)

[9] Art. 4 c. 8 ter D.P.R. 249/1998.

[10] Per quanto riguarda le strutture ospitanti: … "*Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell' istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa*." (art. 4 c.8 ter D.P.R. 249/1998)

In caso di indisponibilità delle strutture, le attività di cittadinanza attiva e solidale, sono svolte a favore della comunità scolastica**.**[11]

Il CdC, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.[12]

23. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.[13]

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate[14] dal commissario straordinario[15] su proposta motivata ma non vincolante del consiglio di classe.

In tali periodi la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. [16]

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni *può* essere disposto *anche*:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana
- o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
- nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. [17]

In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. [18]

24. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico[19]

In caso di recidiva nei comportamenti sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, in caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.[20]

La sanzione è adottata dal **commissario straordinario** su proposta motivata e non vincolante del **consiglio di classe**.

---

[11] Art. 4 c. 8quater D.P.R. 249/1998)
[12] Art. 4 c. 8quinquies D.P.R. 249/1998.
[13] La nota Miur del 2008, riferita alla normativa previgente alla modifica del 2025, così disponeva "*C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).*
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono ***due condizioni, entrambe necessarie****:*
*1) devono essere stati commessi "****reati*** *che violino la dignità e il rispetto della* ***person****a umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta* ***situazione di pericolo*** *per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);*
2) il fatto commesso deve essere di tale ***gravità*** *da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.*
Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale."
[14] art. 4 c. 6 D.P.R. 249/1998
[15] La norma di riferimento (art. 4 c. 6 D.P.R. 249/1998) assegna al Consiglio d'Istituto il potere di adottare le sanzioni in discorso, tuttavia l'Istituto essendo Omnicomprensivo non è organizzato con la presenza del menzionato organo, con la conseguenza che le competenze dello stesso sono affidate dal Commissario Straordinario
[16] Art. 4 c. 8sexies D.P.R. 249/1998.
[17] Art. 4 c. 9 D.P.R. 249/1998.
[18] Aart. 4 c. 9 D.P.R. 249/1998.
[19] La nota Miur del 2008, riferita alla normativa previgente alla modifica del 2025, così disponeva "***D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico*** *(Art. 4 - comma 9bis):*
L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio."
[20] Aart. 4 c. 9bis D.P.R. 249/1998.

25. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi[21]

Nei casi più gravi di recidiva nei comportamenti sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, in caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi[22]

La sanzione è adottata dal **commissario straordinario** su proposta motivata, ma non vincolante, del **consiglio di classe**.

26. Sanzione accessoria: Esclusione da uscite e viaggi d'istruzione

Le rubricate attività rappresentano, al contempo, momenti educativi, di svago e socializzazione; tuttavia, ponendosi al di fuori del più definito e sicuro contesto scolastico, possono essere espletati solo da quegli studenti che mostrano consapevolezza e capacità di saper rispettare regole sociali e le disposizioni dei docenti e dell'Istituto. Ne consegue che, la partecipazione degli studenti ai viaggi d'istruzione, che hanno mostrato un comportamento scorretto nell'A.S., non può essere concessa finché questi non comprendono le premesse di cui sopra, rischiando la stessa, nei casi più gravi, di essere pregiudizio per la sicurezza propria e dei compagni.

A riguardo, lo studente che consegua 3 note disciplinari o che ponga in essere una violazione considerata grave o gravissima ai fini del presente Regolamento, sarà escluso dalla partecipazione dei viaggi d'istruzione, salvo che il Consiglio di Classe, a fronte di un comprovato ravvedimento nell'atteggiamento dello studente, ne permetta la partecipazione.

Regole procedurali

27. Diritto al Contraddittorio

Nei casi di infrazione per i quali è prevista una sanzione che comporti l'allontanamento dello studente - dunque nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio di Classe o al Commissario Straordinario - è garantito il diritto dello studente e della sua famiglia a essere ascoltati e a rappresentare le proprie ragioni, prima della decisione sull'irrogazione della sanzione

28. Competenza generale del DS e segnalazioni del Personale non Docente

La responsabilità educativa ricade primariamente sui docenti; tuttavia, tutto il personale della scuola partecipa alla medesima missione formativa. Alla luce di ciò, da un lato, qualora vengano rilevati dal Dirigente Scolastico comportamenti scorretti, questi potrà adottare i provvedimenti opportuni, quali la sanzione disciplinare mediante nota o la convocazione del Consiglio di classe; dall'altro, qualora le evidenze siano riscontrate dal restante personale della scuola, esse dovranno essere prontamente segnalate ai docenti presenti o al coordinatore di classe, che provvederà secondo quanto previsto dal presente regolamento

29. Esecutività

L'impugnazione della sanzione non sospende l'esecutività della sanzione[23], salvo che il CdC o il Commissario Straordinario non decida altrimenti, al momento dell'irrogazione della sanzione.

30. Attività di cittadinanza attiva e solidale

Le attività di cittadinanza attiva e solidale previste in caso di allontanamento dello studente da 3 a 5 giorni, come evidenziate nel PTOF, deliberate dal CdC, secondo le seguenti.
Per la scuola secondaria di primo grado:

[21] La nota Miur del 2008, riferita alla normativa previgente alla modifica del 2025, così disponeva "**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis)."

[22] Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita **dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** o, nei casi meno gravi, dal solo **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**. (art. 4 c. 9bis D.P.R. 249/1998)

[23] Sul punto si veda la nota Miur 2008/3602.

- Attività in collaborazione con il territorio: mini-volontariato ambientale; raccolta e donazione di materiali scolastici; animazione presso case di riposo; partecipazione a campagne di sensibilizzazione
- Attività interne alla scuola: lettura di testi o visione di video con valenze educative, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione all'intera classe e/o una relazione scritta all'/agli insegnante/i; manutenzione e pulizia degli spazi comuni; tutoraggio tra pari (aiuto compiti); laboratorio creativo per la solidarietà; riordino della biblioteca scolastica; supporto ai collaboratori scolastici.

Per la scuola secondaria di secondo grado:

- Attività in collaborazione con il territorio: volontariato in mense solidali o associazioni di aiuto; aiuto compiti e tutoraggio per ragazzi più piccoli; supporto a persone con disabilità; progetti di cittadinanza attiva; collaborazione con la Protezione Civile.
- Attività interne alla scuola: lettura di testi o visione di video con valenze educative, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione all'intera classe e/o una relazione scritta all'/agli insegnante/i; gestione di un giornalino scolastico o blog; supporto digitale per docenti e studenti; organizzazione di eventi e incontri formativi; progetti di Scuola Sostenibile; supporto amministrativo alla scuola (purché non si entri in contatto con dati personali di terzi non di pubblico dominio).

31. Fascicolo personale e privacy[24]

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà usata una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

TITOLO VII – DEI COMPORTAMENTI SCORRETTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - Dei comportamenti non adeguati al contesto scolastico

32. Puntualità negli spostamenti

La studentessa o lo studente che, senza valida motivazione, raggiunga l'ambiente d'apprendimento oltre i minuti indicati nel regolamento d'istituto, è punito come segue. Alle stesse sanzioni si soggiace in caso di immotivata permanenza nei servizi igienici, dopo verifica del docente per il tramite del collaboratore scolastico (si considera tempo congruo di permanenza nei servizi igienici 4 minuti).

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione lieve** Prima volta o volta in caso di breve ritardo (entro il minuto e valutato il base al contesto)	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazione** Dalla seconda volta o in caso di violazione grave/dolosa (oltre il minuto e valutato il contesto)	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Rilevante** In caso di ritardo significativo che crea disagio all'attività scolastica e dubbi circa la possibile sicurezza degli studenti.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe

33. Puntualità nella riconsegna della documentazione (solo SS2)

La studentessa o lo studente che, senza valida motivazione, non riconsegni la documentazione richiesta dalla scuola, è punito come segue, salvo giustificazione per iscritto dei genitori/tutori che se ne assumono la responsabilità.

[24] Come da nota Miur 2008/3602

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione lieve** Non riconsegnare entro la scadenza	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazione** Seconda violazione o non riconsegnare entro i 2 giorni successivi	Nota disciplinare	Docente

34. Materiale didattico

La studentessa o lo studente che, senza valida motivazione, non porti a scuola il necessario materiale scolastico è punito come segue, salvo giustificazione per iscritto dei genitori/tutori che se ne assumono la responsabilità.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione Lieve** Prime due volte	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazione** Dalla terza volta	Nota disciplinare	Docente

35. Materiale non attinente all'attività didattica

La studentessa o lo studente che introduca a scuola materiale non utile alle attività didattiche o alle ordinarie attività giornaliere, è punito come segue.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	Prima volta o Violazione Lieve	Richiamo verbale	Docente
2	Dalla seconda Violazione Lieve	Nota disciplinare	Docente
3	Violazione **rilevante** (es.: sostanze alcoliche)	Sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
4	Violazione **gravissima** (es.: sostanze stupefacenti o oggetti atti ad offendere)	Sospensione dalle lezioni da 15 a 20 giorni	Commissario Straordinario

36. Comportamenti lesivi della fede pubblica e del corretto esercizio della valutazione

E' considerato comportamento in violazione del presente regolamento: falsificare le firme dei genitori, utilizzare l'account del registro elettronico dei propri genitori, utilizzare espedienti fraudolenti durante le verifiche o in occasione di consegne per casa (parlare con i compagni, "copiare" da testi, appunti, dispositivi, realizzare i prodotti con AI), fornire false dichiarazioni circa le proprie generalità o informazioni richieste dal personale della scuola.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni lievi** Comunicare con i compagni durante le prove di verifica	Richiamo verbale e/o a discrezione del docente lieve penalizzazione sulla valutazione (0,1 sul voto finale per ogni infrazione)	Docente
2	**Violazioni rilevanti** falsificare le firme dei genitori, utilizzare l'account del registro elettronico dei propri genitori, espedienti fraudolenti durante le verifiche o in occasione di consegne per casa ("copiare" da testi, appunti, dispositivi, realizzare i prodotti con AI), fornire false dichiarazioni circa le proprie generalità o informazioni richieste dal personale della scuola.	Nota Disciplinare e/o a discrezione del docente (in merito all'uso di espedienti fraudolenti durante le verifiche) penalizzazione sulla valutazione (2 voti per ogni infrazione) ovvero annullamento e ripetizione della prova	Docente

37. Abbigliamento e decoro

Il tema dell'abbigliamento e del decoro è oggi complesso, in una società in rapido cambiamento che valorizza la libertà di espressione personale. L'Istituto riconosce agli studenti tale libertà, purché l'abbigliamento sia rispettoso della sensibilità altrui, adeguato al contesto scolastico e coerente con il buon gusto, il rispetto reciproco e l'immagine della scuola.

A titolo esemplificativo – ma non esaustivo – si considerano inopportuni e quindi sanzionabili gli abbigliamenti eccessivamente succinti o provocatori (quali costume da bagno, infradito, minigonne o scollature accentuate), in quanto denotano una mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico e il personale. Sono altresì da evitare top troppo corti: essi sono ammessi solo se non lasciano scoperta la zona dell'ombelico. Per quanto riguarda l'uso di cappelli, cappucci, copricapi e pantaloni corti, l'Istituto riconosce che tali elementi possano essere considerati espressioni personali di stile. Tuttavia, per ragioni di decoro, riconoscibilità e rispetto del contesto istituzionale, **è fatto divieto a tutti gli studenti, di ogni ordine di scuola, di indossare cappelli, cappucci, copricapi e pantaloni corti all'interno degli ambienti chiusi dell'Istituto**.
È invece consentito l'uso di tali capi durante la ricreazione e in tutti gli spazi esterni dell'Istituto, purché ciò non interferisca con la sicurezza, con la vigilanza o con il corretto svolgimento delle attività didattiche.
Tali capi dovranno essere rimossi prima del rientro in aula o in qualunque spazio interno. Restano comunque salve eventuali esigenze di natura religiosa o sanitaria, debitamente comunicate alla scuola.
L'Istituto, orientato a formare cittadini consapevoli e futuri professionisti, auspica che gli studenti, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, maturino la capacità di scegliere un abbigliamento non solo decoroso ma anche, ove possibile, formale, quale segno di rispetto per l'ambiente scolastico e di preparazione al mondo universitario e lavorativo.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni lievi**	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni** Non ottemperare ad una disposizione di un docente o del Dirigente Scolastico dopo essere stato esplicitamente ammonito circa le conseguenze del comportamento (es: togliersi il cappuccio). La reiterazione di 3 *Violazioni Lievi*	Nota disciplinare	Docente

38. Uso non autorizzato del telefono

In base a quanto previsto dall'art. 40bis del regolamento d'Istituto, è' vietato l'uso del telefono in orario scolastico, salva autorizzazione del docente nei casi ammessi.
E' inoltre assolutamente vietata la realizzazione di foto, video, registrazioni durante il tempo scuola, salva autorizzazione del docente. Le violazioni del presente articolo non contemplano ipotesi di Cyberbullimo che, invece, è regolamentato da specifica norma.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni** Uso o anche semplice maneggio del telefono cellulare	Nota disciplinare	Docente
2	**Violazioni rilevanti** Effettuazione di foto, video, registrazioni.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
3	**Violazione Grave** La diffusione di foto/video/audio realizzate a scuola.	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe

38bis. Uso del telefono durante uscite didattiche o viaggi d'istruzione

In conformità a quanto previsto dall'art. 40-bis del Regolamento d'Istituto, durante i viaggi d'istruzione i docenti accompagnatori possono autorizzare l'uso del telefono cellulare e la realizzazione di foto e video. Tale utilizzo è comunque subordinato al corretto svolgimento delle attività programmate, durante le quali resta sempre vietato.
La pubblicazione di foto e video sui profili social personali degli studenti deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. È in ogni caso vietato ritrarre e diffondere immagini di altri studenti o di terzi senza il loro consenso; nel caso di minori, il consenso deve essere preventivamente fornito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Saranno altresì oggetto di sanzione disciplinare le pubblicazioni che offendano l'onore o il decoro delle persone, nonché quelle che ledano l'immagine della scuola, incluse le immagini che rappresentino comportamenti non adeguati all'età degli studenti o contrari al contegno che deve comunque essere mantenuto durante i viaggi d'istruzione.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni** Uso o anche semplice maneggio del telefono cellulare quando non autorizzati	Nota disciplinare	Docente
2	**Violazioni Grave** Diffusione di foto, video, registrazioni in violazione della norma sopra citata	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe

39. Comportamento inadeguato al contesto scolastico – Disturbo delle lezioni o della serenità dell'ambiente o delle persone

La scuola è luogo di educazione, istruzione, condivisione, crescita personale. I luoghi ed i tempi in cui si esplica sono: lezioni, i viaggi d'istruzione, i momenti ricreativi, finanche il momento in cui lo studente si reca ai servizi igienici o si entra o esce dall'Istituto.

Tutti i comportamenti che minano le premesse di cui sopra costituiscono comportamenti scorretti, tuttavia è bene stigmatizzare che il nostro Istituto mira, in primo luogo, al benessere degli studenti e vuole che essi si sentano liberi di imparare, parlare e condividere i propri pensieri ed essere se stessi.

Nell'equilibrio dei due concetti sopra esposti si trova la buona riuscita dell'istituto.

Posto quanto sopra, di seguito e salvo il fatto non costituisca più grave comportamento, si enucleano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti reputati scorretti lasciando alla tabella che segue la specificazione della graduazione

- tutti quelli che impediscono o rendono più difficoltoso lo svolgimento di una lezione (parlare con i compagni mentre il docente spiega, alzarsi senza chiedere il permesso, dormire o fingere di dormire in classe, mangiare o bere durante le lezioni senza permesso, disturbare un compagno o interrompere un compagno che sta esprimendo un'opinione, non rispettare disposizioni organizzative dei docenti, urlare, porsi in maniera strafottente, usare turpiloquio, bestemmiare, lanciare oggetti, gettare spazzatura negli ambienti);
- tutti quelli che, fuori dal contesto della pura lezione, si pongano come disturbo della serenità dell'ambiente o dell'attività in essere (correre nei corridoi, turpiloquio, bestemmie, mancato rispetto delle disposizioni organizzative del personale scolastico)

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievi** I comportamenti – di tenue entità - enucleabili dalla norma sopra citata	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni** I comportamenti – non di tenue entità - enucleabili dalla norma sopra citata. Bestemmiare. Non ottemperare ad una disposizione di un docente o del Dirigente Scolastico dopo essere stato esplicitamente ammonito circa le conseguenze del comportamento.* La reiterazione di 3 *Violazioni Lievi;* dalla terza violazione lieve, ogni violazione lieve è considerata violazione	Nota disciplinare	Docente
4	**Violazione Grave** Le violazioni che generano forte disturbo alle persone, anche per quanto attiene al decoro ed al pudore.	Sospensione dalle lezioni da 15 a 30 giorni	Commissario Straordinario

40. Danneggiamenti colposi patrimonio scolastico o di terzi

La studentessa o lo studente che danneggi – per colpa - il patrimonio della scuola o quello di terzi, è punito come segue.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione Lieve** Violazioni avvenute per colpa lieve e di modesta entità	Richiamo verbale	Docente

2	**Violazione** La reiterazione di una Violazione Lieve Violazioni avvenute per colpa grave, anche se di modesta entità	Nota disciplinare	Docente

41. Mancato rispetto delle norme di sicurezza o basilari regole di cautela

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievissime** I comportamenti pericolosi – di tenue entità – che non provocano danni, posti in essere con leggerezza. (es. dondolarsi con la sedia, accenni di corse o di giochi, sedersi sul davanzale, accennare lo sporgersi da finestre, etc.)	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni** Comportamenti pericolosi, posti in essere per spavalderia o in palese spregio di regole che dovrebbero esser basilari nell'età dell'agente. (es. correre senza autorizzazione, lanciare oggetti che possano ferire, giocare spavaldamente nei pressi di finestre, dondolarsi su davanzali, non seguire le istruzioni nelle procedure di emergenza)	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave** Comportamenti pericolosi, posti in essere per spavalderia o in palese spregio di regole che dovrebbero esser basilari nell'età dell'agente. (es. lanciare materiali con potenzialità lesiva, utilizzare impropriamente attrezzature dei laboratori, accennare a spinte in prossimità a balconate)	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
3	**Violazione Gravissima** Comportamenti pericolosi, posti in essere per spavalderia o in palese spregio di regole, che possono causare gravi danni ad una persona o ad una moltitudine di persone. (es.: incendio)	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni	Commissario Straordinario

42. Omissione di solidarietà.

Qualora una classe o un gruppo di studenti venga a conoscenza di episodi di danneggiamento, furto, atti denigratori o violenze ai danni di altri studenti o del patrimonio dell'Istituto, è dovere morale e civico collaborare con la scuola nel chiarimento dei fatti.
Rifiutare di condividere informazioni rilevanti, quando l'Istituto ne faccia richiesta per tutelare persone o beni, significa venir meno al dovere di solidarietà che unisce la comunità scolastica.
La violazione si configura quando si sceglie di tutelare l'autore dell'illecito, contribuendo in tal modo a ledere ulteriormente la persona offesa.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione Rilevante** Omessa collaborazione in relazione a danneggiamenti o furti .	Nota Disciplinare	Docente Coordinatore
2	**Violazione Rilevante** Omessa collaborazione in relazione casi di offesa alla dignità o all'incolumità delle persone per ipotesi di lieve entità.	Nota disciplinare	Docente Coordinatore
2	**Violazione Rilevante** Omessa collaborazione in relazione casi di offesa alla dignità o all'incolumità delle persone.	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe

Capo II – Dei comportamenti dolosi lesivi del patrimonio o della persona (con l'esclusione del personale scolastico)

43. Danneggiamenti dolosi del patrimonio scolastico o di terzi

La studentessa o lo studente che danneggi dolosamente il patrimonio della scuola o quello di terzi, è punito come segue. Ai fini della graduazione delle sanzioni, l'entità del danno provocato si apprezza in base alle caratteristiche soggetto danneggiato.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazione Lieve** Condotta che provoca un danno di infinitesima entità e posto in essere senza alcun intento denigratorio. (es. minuscole scritte sui muri inoffensive, piccola scritta su diario o cartella di un altro studente)*	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazione Rilevante** Condotta che provoca un danno di anche di modesta entità posta in essere senza alcun intento denigratorio. Condotta che provoca un danno anche di infinitesima entità posta in essere con intento denigratorio. La reiterazione di una *violazione lieve*.	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave** La condotta che provoca un danno significativo, posta in essere senza intento denigratorio. La condotta che provoca un danno anche solo di modesta entità, posta in essere con intento denigratorio.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe

*sul punto si rinvia alla norma sul risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose; in particolare il richiamo verbale potrà essere annotato sul registro di classe e utile ai fini della procedura per rimuovere a spese del colpevole le conseguenze dannose.

44. Furto di Beni

Essendo il furto un reato le cui conseguenze sono previste dall'ordinamento giuridico nazionale, non se ne dettaglia la definizione, ma ci si limita alla graduazione delle possibili estrinsecazioni a livello scolastico. Si chiarisce , tuttavia, che laddove emergeranno ipotesi di furto nell'istituto sarà permesso agli studenti, in base all'età degli stessi, tramite comunicazione alla classe, di restituire il bene nell'immediatezza. L'assunzione di responsabilità da parte del colpevole, potrà, in base alle circostanze del caso concreto, portare all'applicazione di un solo rimprovero verbale.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievissime** Sottrazione di beni per mero gioco e di modestissimo valore con restituzione degli stessi nell'immediatezza dallo studente. (es. furto merende – astucci nelle prime classi della SS1)	Richiamo verbale	Docente
1	**Violazioni Lievi** Sottrazione di beni di modestissimo valore con restituzione degli stessi nell'immediatezza dallo studente. Reiterazione di una violazione lievissima.	Possibile limitazione al Richiamo verbale o Nota Disciplinare	Docente
2	**Violazioni** Sottrazione di beni di modestissimo/infinitesimale valore dove il responsabile emerge da brevi indagini seguenti.	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave** Sottrazione di beni dove il responsabile emerge da indagini seguenti.	Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
3	**Violazione Gravissima** Sottrazione di beni di ingente valore dove il responsabile emerge da indagini seguenti	Sospensione dalle lezioni da 15 a 60 giorni	Commissario Straordinario

45. Mancanza di rispetto verbali o di atteggiamento nei confronti di altri studenti o di terzi (non personale della scuola)

I comportamenti definiti dal presente articolo hanno numerose manifestazioni e, molto spesso, nei casi più gravi, assurgono a violazione di carattere penale; ne risulta, quindi, inutile e poco proficua la precisa enucleazione, ma si preferisce fornire una visione d'insieme e fare delle specificazione dei comportamenti più frequenti.

Sono reputati comportamenti scorretti tutti quelli che ledano la dignità, l'onore, l'immagine, la reputazione, l'identità personale, la riservatezza, la libertà personale ed il diritto di esprimere le proprie idee e, in generale, tutti quei modi di porsi nei confronti del prossimo atti denigrare, aggredire ed intimidire.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano violazioni della presente norma: schernire più o meno velatamente altri studenti in classe, attribuire pensieri non propri, rivolgere insulti, diffamare (anche tramite social, in tal caso il comportamento esterno alla scuola può assumere rilevanza disciplinare laddove si inquadri in un più ampio contesto di cyberbullismo), costringere altri a porre in essere un comportamento non voluto, minacciare.

Sono punibili anche coloro che, mediante la presenza ed il contegno abbiano avallato i comportamenti di cui sopra.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievi** I comportamenti – di tenuissima entità – spesso posti in essere per mero gioco e senza fine profondamente offensivo, enucleabili dalla norma sopra citata, valutati anche in base al contesto e la reazione provocata nella persona offesa	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni Rilevanti** I comportamenti enucleabili dalla norma sopra citata.	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che a causa delle modalità espressive, anche in base al contesto, allo stato della persona offesa e/o della reazione provocata, assumono i caratteri della particolare gravità.	Nota disciplinare e Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe
4	**Violazione Gravissima** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che causa delle modalità espressive (es: forte coercizione verbale volta a far compiere atti contrari al proprio volere), anche in base al contesto (es: in gruppo), allo stato della persona offesa e/o della reazione provocata, assumono i caratteri della particolare gravità e/o suscitano allarme sociale e/o vi sia pericolo, manifesto, di reiterazione.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni	Commissario Straordinario

46. Cyberbullismo

Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.[25]

I comportamenti di cui alla presente norma una volta emersi, vengono presi in considerazione anche se posti in essere al di fuori del contesto scolastico.

Le sanzioni di sommano a quelle previste per l'uso del telefono a scuola di cui all'art. 38, laddove foto e video fossero stati realizzati a scuola, ed a quelle relative alle mancanze di rispetto verbali o di atteggiamento nei confronti di altri studenti o di terzi (non personale della scuola) di cui all'art 45.

[25] La definizione è quella fornita dall'art. 1 c. 1bis della L. 71/2017

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
2	**Violazioni rilevanti** Le violazioni, di tenue entità, ma che integrano la fattispecie sopra citata.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di Classe
3	**Violazione Grave** Le violazioni che integrano la fattispecie sopra citata.	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe
4	**Violazione Gravissima** Le violazioni che integrano la fattispecie sopra citata che provocano gravi danni per la vittima.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 30 giorni o	Commissario Straordinario

47. Violenza fisica nei confronti di studenti o terzi (non personale della scuola).

I comportamenti definiti dal presente articolo possono assumere numerose manifestazioni e, nei casi più gravi, configurare vere e proprie violazioni di carattere penale. Risulta, pertanto, inutile e poco proficuo procedere a una elencazione esaustiva; si preferisce, invece, offrire una visione d'insieme e indicare alcune delle condotte più ricorrenti.

Sono considerati comportamenti scorretti tutti quelli che ledano, o siano potenzialmente idonei a ledere, l'integrità fisica di una persona (ad esempio, il gesto di colpire o di simulare un'aggressione), nonché quelli volti a imporre con la forza determinati comportamenti o atteggiamenti.

Sono parimenti sanzionabili coloro che, mediante la propria presenza o il proprio contegno, abbiano avallato o incoraggiato tali condotte.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievissime** I comportamenti – di più che tenuissima entità – posti in essere per mero gioco e senza fine offensivo, enucleabili dalla norma sopra citata, valutati anche in base al contesto ed all'età ovvero comportamenti che rappresentino solo il gesto ma che non determino lesioni dell'integrità fisica.	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni** I comportamenti – lievi – posti in essere per mero gioco e senza fine palesemente offensivo, enucleabili dalla norma sopra citata, valutati anche in base al contesto ed all'età che non determino lesioni dell'integrità fisica. La reiterazione di una *Violazione Lievissima*	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che non provocano un danno all'integrità psicofisica un danno significativo.	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe
4	**Violazione Gravissima** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che provocano danno significativo o che, per le modalità attuative, assumono i caratteri della particolare offensività.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni o	Commissario Straordinario

48. Bullismo

Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia **reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni).[26]

A riguardo si chiarisce che i singoli atti che costituiscono bullismo vengono già sanzionati dal presente regolamento, così come la reiterazione dei predetti comportamenti.

[26] La definizione è quella fornita dall'art. 1 c. 1 della L. 71/2017

Posto quanto sopra, l'integrazione della presente fattispecie – ovverosia la qualificazione di fatti nell'ambito del bullismo - costituisce sempre **violazione gravissima** e, dunque, reca già in se gli elementi della reiterazione.
La qualificazione di fatti, come bullismo, comporta – in aggiunta alla sanzione prevista per il singolo comportamento scorretto ed insieme alle misure rieducative previsto dal Regolamento per la prevenzione ed il contrasto al Bullismo ed il Cyberbullismo – l' **Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni** o - in caso di gravi danni provocati alla vittima - **Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**.

Capo III – Dei comportamenti offensivi verso il personale della scuola

49. Mancanza di rispetto verbali, di atteggiamento, pregiudizi patrimoniali, nei confronti del personale della scuola

I comportamenti definiti dal presente articolo hanno numerose manifestazioni e, molto spesso, nei casi più gravi, assurgono a violazione di carattere penale; ne risulta, quindi, inutile e poco proficua la precisa enucleazione, ma si preferisce fornire una visione d'insieme e fare delle specificazioni dei comportamenti più frequenti.
Sono reputati comportamenti scorretti tutti quelli che ledano il patrimonio, la dignità, l'onore, l'immagine, la reputazione, l'identità personale, la riservatezza, la libertà personale ed il diritto di esprimere le proprie idee e, in generale, tutti quei modi di porsi nei confronti del prossimo atti a denigrare, aggredire ed intimidire.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano violazioni della presente norma: schernire più o meno velatamente, attribuire pensieri non propri, rivolgere insulti, diffamare (anche tramite social), costringere a porre in essere un comportamento non voluto, minacciare.
Sono punibili, in misura ridotta, anche coloro che, mediante la presenza ed il contegno, abbiano avallato i comportamenti di cui sopra.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
1	**Violazioni Lievissime** I comportamenti – di più che infinitesima entità – spesso posti in essere per mergo gioco e senza fine profondamente offensivo, enucleabili dalla norma sopra citata, valutati anche in base al contesto ed all'età.	Richiamo verbale	Docente
2	**Violazioni** La reiterazione di una *Violazione Lievissima* I comportamenti di tenue entità, enucleabili dalla norma sopra citata.	Nota disciplinare	Docente
3	**Violazione Grave**. I comportamenti di tenue entità, enucleabili dalla norma sopra citata.	Nota disciplinare e Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe
4	**Violazione Gravissima** I comportamenti non di tenue entità.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni o	Commissario Straordinario

50. Violenza fisica nei confronti del personale della scuola

I comportamenti definiti dal presente articolo possono assumere numerose manifestazioni e, nei casi più gravi, configurare vere e proprie violazioni di carattere penale. Risulta, pertanto, inutile e poco proficuo procedere a una elencazione esaustiva; si preferisce, invece, offrire una visione d'insieme e indicare alcune delle condotte più ricorrenti.
Sono considerati comportamenti scorretti tutti quelli che ledano, o siano potenzialmente idonei a ledere, l'integrità fisica di una persona (ad esempio, il gesto di colpire o di simulare un'aggressione), nonché quelli volti a imporre con la forza determinati comportamenti o atteggiamenti.
Sono parimenti sanzionabili coloro che, mediante la propria presenza o il proprio contegno, abbiano avallato, incoraggiato o rafforzato il proposito di tali condotte.

	Graduazione	Provvedimento	Competenza
2	**Violazioni** I comportamenti – lievissimi – posti in essere per mero gioco e senza fine palesemente offensivo, enucleabili dalla norma sopra citata, valutati anche in base al contesto ed all'età che non integrino lesioni dell'integrità fisica.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
3	**Violazione Grave** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che non provocano danno significativo.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 90 giorni o	Commissario Straordinario
4	**Violazione Gravissima** I comportamenti, enucleabili dalla norma sopra citata, che che provocano danno significativo o che, per le modalità attuative, assumono i caratteri della particolare offensività.	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Commissario Straordinario

TITOLO VIII _ DELLA RECIDIVA

51. Recidiva

Con recidiva si intende la reiterazione, da parte degli studenti, di comportamenti scorretti già sanzionati ai sensi del presente Regolamento.

La recidiva rappresenta una manifesta mancanza di rispetto nei confronti del contesto scolastico e, nei casi più gravi, delle persone che lo compongono. Essa qualifica i successivi comportamenti scorretti come di maggiore gravità, anche in ragione del fatto che la reiterazione dimostra l'inefficacia dei precedenti provvedimenti disciplinari e la mancata volontà di correggere la propria condotta.

Il verificarsi della recidiva comporta, pertanto, l'applicazione di sanzioni più severe, nelle forme e nei modi previsti dal presente Titolo.

52. Recidiva di violazioni lievi o lievissime.

Le recidive delle violazioni lievi o lievissime sono gestite, dal docente, ai fini dell'applicazione - secondo le regole del titolo precedente - ai fini dell'applicazione delle note disciplinari.

53. Calcolo della recidiva.

Lo studente che, nel corso dell'anno scolastico, consegua 5 note disciplinari (quindi alla quinta nota) sarà soggetto all'allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni (*prima fascia* di recidiva).

La successiva reiterazione di 3 comportamenti scorretti sanzionati con note disciplinari (quindi alla terza nota disciplinare) comporterà l'allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni (*seconda fascia* di recidiva).

Ogni ulteriore reiterazione di 3 comportamenti scorretti sanzionati con note disciplinari (quindi alla terza nota disciplinare) comporterà l'allontanamento dalla comunità scolastica da 15 a 60 giorni (*ulteriori fasce* di recidive).

54. Valore delle note disciplinari ai fini della recidiva.

Ai fini del calcolo della recidiva le note disciplinari conseguite per le violazioni previste e punite dagli artt. 43, 44, 45, 47, 50, 51, valgono come due note disciplinari.

55. Valore degli allontanamenti ai fini della recidiva.

Laddove ad uno studente siano state irrogate sanzioni disponenti l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica – motivate da singole violazioni del presente regolamento – ai soli fini del calcolo della recidiva, le predette sanzioni saranno conteggiate come aventi valore di note disciplinari, nei termini seguenti:

- allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni 2 note disciplinari;
- allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni 1 nota disciplinare;
- per ogni 5 giorni di allontanamento successivi al quinto giorno, 2 note disciplinari.

Si specifica questo conteggio opera esclusivamente per determinare il valore delle citate sanzioni *tra* una fascia di recidiva e l'altra ai sensi dell'art. 53.

56. Cumulo di sanzioni: allontanamenti per specifiche gravi violazioni e allontanamenti per recidive.

Laddove uno studente, con una singola azione ponga in essere un comportamento sanzionato con l'allontanamento e detta sanzione comporti il raggiungimento della quota per la recidiva - avendo lo stesso già posto in essere precedenti comportamenti scorretti - si procede immediatamente all'irrogazione della sanzione per recidiva, salva differente competenza per quest'ultima.

Laddove un allontanamento, da solo, comporti il raggiungimento della fascia di recidiva, non si applica la sanzione per recidiva se ci si trova nella prima fascia di cui all'art. 53 c. 1; tuttavia per le ulteriori e successive sanzioni si procederà dalla seconda fascia, e successive, con applicazione della recidiva.

TITOLO IX _ IMPUGNAZIONI E REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

57. Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso – da presentarsi per iscritto all'indirizzo mail della scuola - da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia, per il tramite del Dirigente Scolastico.
Il ricorso deve contenere i motivi per cui ci duole della sanzione e la specifica richiesta o di annullamento o/o di applicazione di una specifica e minore sanzione, pena l'inammissibilità dello stesso.

58. Organo di Garanzia - Funzioni

Oltre che sulle impugnazioni di cui all'articolo precedente, l'organo di garanzia è competente a decidere, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

59. Organo di Garanzia composizione

È istituito l'Organo di Garanzia interno alla scuola che opera in due distinte composizioni in base all'ordine in cui viene presentato il ricorso.
Per la scuola secondaria di primo grado è così composto: Dirigente Scolastico (o suo delegato) quale Presidente, due docenti designati dal Commissario Straordinario, due Genitori eletti dai genitori.
Per la scuola secondaria di secondo grado è così composto: Dirigente Scolastico (o suo delegato) quale Presidente, due docenti designati dal Commissario Straordinario, un genitore eletto dal genitore, uno studente eletto dagli studenti.

60. Elezione della componente genitoriale e studentesca

L'elezione dei rappresentanti dei genitori avviene con le seguenti modalità: nella circostanza del rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, ciascun genitore può indicare su apposita scheda, al massimo, un nominativo. Risultano eletti componenti effettivi dell'OG i genitori che riportano il maggior numero di voti, e componenti supplenti i genitori, a seguire nell'ordine di risultato.
L'elezione del rappresentante degli studenti avviene con le seguenti modalità: nella circostanza del rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, ciascuno studente della scuola sec. II grado può indicare su apposita scheda, al massimo, un nominativo. Risulta eletto componente effettivo dell'OG lo studente che riporta il maggior numero di voti e componente supplente lo studente nella posizione immediatamente inferiore.

61. Operatività della supplenza e surroga

I membri supplenti, sia della componente docenti che genitori, subentrano automaticamente ai componenti effettivi in caso di temporaneo impedimento di questi ultimi, da documentare nelle dovute modalità, o in caso di incompatibilità dei medesimi in relazione alle questioni specifiche da trattare (ad esempio: lo stesso soggetto che, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha irrogato la sanzione, fa anche parte dell'OG; fa parte dell'OG un genitore, al cui figlio è stata irrogata una sanzione).

I componenti dell'OG sia designati che eletti restano in carica per il triennio corrispondente alla durata del Commissario Straordinario. In caso di perdita dei requisiti, essi sono automaticamente surrogati dai membri supplenti, provvedendosi, quindi, contestualmente, al reintegro dei membri supplenti tramite nuova designazione del Commissario Straordinario per la componente docenti, e per la componente genitori attingendo dall'elenco-verbale dei risultati, a seguire, delle elezioni.

62. Procedimento

L'OG viene convocato dal Presidente (DS) o, in caso di assenza/impedimento, dal docente vicario. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un componente designato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve avvenire con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'OG anche con un solo giorno di anticipo. Il componente che risulti motivatamente impossibilitato o in conflitto d'interesse comunica la situazione ed il Presidente provvede a convocare il membro supplente.

L'OG, in base alla segnalazione ricevuta, provvede tramite il Presidente o con tutti o uno o alcuni dei suoi componenti espressamente delegati dal Presidente, ad istruire la questione sollevata, raccogliendo all'uopo informazioni documentate e/o pareri. La questione adeguatamente istruita viene quindi sottoposta all'esame dell'OG, che si pronuncia con apposita deliberazione.

L'OG delibera, nel termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso, a maggioranza assoluta, in prima convocazione, se sono presenti tutti membri. In seconda convocazione, che avviene trascorsa un'ora dalla prima convocazione, a maggioranza semplice. Il voto dell'astenuto non si conteggia per il raggiungimento della maggioranza.

L'OG, alla prima riunione decide nel merito il ricorso, con delibera a di: conferma, annullamento o derubricazione, attenendosi alle richieste formulate nel ricorso.

In via eccezionale, laddove alla prima riunione emergessero – a causa del ricorso presentato – seri dubbi circa la dinamica dei fatti oggetto di provvedimento, l'OG può richiedere, per iscritto, ai soggetti informati sulla vicenda, memorie o informazioni che devono essere fornite entro 3 giorni.

Ciascuno dei componenti dell'OG è tenuto alla massima riservatezza di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'OG.

La delibera del OG viene comunicata – mezzo mail – al ricorrente entro 3 giorni lavorativi. Il verbale, redatto in forma sintetica, rimane agli atti della scuola. La mancata comunicazione della decisione dell'O.G. costituisce conferma della sanzione.

63. Impugnazione delle decisioni dell'Organo di Garanzia e sul presente regolamento

Le decisioni dell'organo di garanzia così come eventuali violazioni della normativa in tema di disciplina degli studenti possono essere sottoposte, ai fini della loro revisione, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale ex. art. 5 c. 3 del D.P.R. 249/1998.

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ING. GIANCARLO MARCELLI